



**A TUTTI GLI ISCRITTI**  
**ALLE SEDI REGIONALI**  
**ALLE SEDI PROVINCIALI**  
**AI COORDINATORI**  
**AL RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE**

**LORO SEDI E INDIRIZZI**

Roma 03/08/2016

**Oggetto : ANAP / ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**Con riferimento all'**oggetto e al quesito posto, la Presidenza intende dare definito parere sulla fattispecie in esame.

Come è noto il D.LGS. 206/2007, all'art. 26, ha istituito un elenco delle ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE DELLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE", quali associazioni "idonee a essere sentite dalla autorità competenti in sede di elaborazione delle piattaforme comuni europee".

GIOVA OSSERVARE CHE TALE ELENCO E TALE ISCRIZIONE non ha nulla a che vedere con la validità delle varie attività formative.

Con posizione assunta nella conferenza dei servizi svoltasi in data 21/05/2013, il Ministero della Giustizia ha NEGATO l'inserimento delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate a quelle associazioni che svolgano questo tipo di attività in quanto non rientrante nella previsione di cui all'art. 26 del D. LGS. 20/207 , che richiede espressamente che debba trattarsi di associazioni per la tutela di ATTIVITA' PROFESSIONALI NON REGOLAMENTATE

Rilevato che ANAP rappresenta a livello NAZIONALE la attività degli amministratori CONDOMINIALI, sentito sul punto il Ministero della Giustizia, questi, con firma del MAGISTRATO ADDETTO, in rappresentanza del DIPARTIMENTO AFFARI DI GIUSTIZIA, DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE, UFFICIO III, REPARTO II, con parere di cui al DAG/20/10/14/0139022/U, ha precisato che **A SEGUITO della ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 220/2012, , sono stati individuati dal legislatore i requisiti dell'amministratore condominiale, con CONSEQUENTE ESCLUSIONE DALLA PREVISIONE DI CUI ALL'ART. 26 DEL D.LGS 20/2007.**

Pertanto, a partire dalle ore 24 del 18/06/2013, le Associazioni di Amministratori di Condominio, non possono più iscriversi nell'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia.

Poichè, come fatto cenno, lo statuto Associativo ANAP persegue, tranne sue finalità, la rappresentanza a livello nazionale, della figura dell'Amministratore condominiale, la stessa NON ha nessuna necessità di essere iscritta nel registro di cui all'art. 26 del D.lgs 206/2007.



Tale fatto, peraltro, sempre come prima rilevato, NON ha nessuna attinenza né sulla validità della attività istituzionale di ANAP, né sulla validità delle attività formative da essa stessa posta in essere.

Sotto tale ultimo profilo si osserva che ANAP, risulta a pieno titolo iscritta nell'elenco TENUTO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, istituito ai sensi della Legge 4/13, sezione seconda, e, sulla base di tale iscrizione, può con pieno diritto, svolgere tutte le proprie attività istituzionali e formative senza limitazione alcuna e, ai sensi della citata Legge 4/13, rilasciare con piena validità, gli attestati di iscrizione alla Associazione, con susseguente possibilità per gli iscritti, di utilizzare il titolo per lo svolgimento delle susseguenti attività.

Chiarito, come detto, l'intero quadro normativo di riferimento, ANAP invita tutti gli iscritti a non dare seguito alle eccezioni da chiunque proposte, relative a quanto mai improbabili vizi inficianti la attività istituzionale e la attività degli iscritti, **non essendovi nessuna attinenza tra l'iscrizione nell'elenco tenuto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ( non più necessario in materia di amministratore di condominio ) e la propria attività associativa e dei propri iscritti.**

Ogni diversa opinione in merito, proposta con il chiaro intento di gettare discredito sul sodalizio oggi rappresentato, troverà ampia e adeguata rappresentazione avanti alle competenti autorità.

**ANAP**  
**Il Presidente**  
**Dr. Paolo Caprasecca**